



REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto spedito il 13.05.2016 , dal Sig. Salvatore Coletta, residente ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 4226 del 22.3.2016, notificatogli il 21.4.2016, con cui la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa ha accertato la compatibilità paesaggistica dell'abuso realizzato dallo stesso ricorrente, subordinando il pagamento dello stesso al pagamento della sanzione pecuniaria ;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento perchè , in prima istanza, la Soprintendenza si era pronunciata negativamente , non tenendo conto che l'immobile è stato edificato negli anni Settanta ed inserito in un piano particolareggiato di recupero, approvato dal Comune di Avola, a seguito di parere favorevole reso dall'allora competente Soprintendenza di Catania. Il ricorrente afferma, inoltre, che l'abuso è stato commesso dal



REGIONE SICILIANA

costruttore e che egli ha comprato in buona fede. Sostiene, infine, di presumere che negli anni Settanta non occorreva acquisire alcuna autorizzazione paesaggistica perché l'area non era assoggettata a tutela.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, secondo cui nella domanda di sanatoria, registrata il 28.3.1986 al prot. n. 8543 del Comune di Avola, il dante causa del ricorrente ha dichiarato che i lavori sono stati realizzati dal 30.10.1977 all'1.10.1983, ossia successivamente al 22.9.1973, data di affissione del vincolo all'albo comunale.

CONSIDERATO relativamente al soggetto obbligato al pagamento della sanzione, che il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 167 del D.Lgs. n.42/2004, sanziona la violazione delle norme di tutela del paesaggio con due diverse ed alternative misure e cioè quella della rimessione in pristino e quella pecuniaria; in altre parole la P.A. persegue la reintegrazione di un interesse pubblico leso e non l'afflizione del trasgressore, colpendo colui che al momento dell'adozione della sanzione si è venuto a trovare in rapporto con il bene oggetto dell'abuso, e quindi possibilmente anche un soggetto diverso subentrato all'autore dello stesso. Infatti la recente giurisprudenza amministrativa ha affermato che *“quanto alla colpevolezza, la funzione della sanzione di cui all'art. 15 L. 29 giugno 1939, n. 1947 (oggi art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004), non è meramente repressiva della condotta nell'autore dell'illecito ma ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita.*

Tant'è vero che la condanna al pagamento di una somma di denaro, “equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito” è eventuale ed alternativa alla demolizione e può essere adottata solo dopo una valutazione effettuata dall'amministrazione “nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche”. Ne consegue che è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l'autore materiale dell'illecito ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene” (C.d.S., 13.07.2006, n.4420). Orientamento confermato dal C.G.A. con la sentenza n. 1040 del 10.11.2009 e dal T.A.R. Sicilia-Palermo con la sentenza n. 14198 del 29.11.2010.

Da ultimo il C.G.A., con sentenza del 26 agosto 2013, n.718, ha affermato che: *gli obblighi di tutela del paesaggio incombono, piuttosto che sull'autore dell'abuso, su colui che ha l'effettivo godimento come proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata dagli interventi, sia quando il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino dell'opera abusiva...sia quando è tenuto al pagamento dell'indennità...Inerenza e circolazione degli obblighi...gravano su colui che ne ha effettivo godimento, e perchè seguono l'opera abusiva interessata, concorrendo in tal modo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento (anche: C.G.A. - SS.RR. - parere n. 768/2014 del 16 giugno 2015; T.A.R. Sicilia – Catania – n.2871 del 4 dicembre 2015).*

TENUTO CONTO, infine, relativamente che il primo rilievo deve considerarsi superato perché , con successivo provvedimento prot. n. 4226 del 22.3.2016, la Soprintendenza si è espressa favorevolmente sull'istanza del ricorrente , per cui è da considerarsi superato;



REGIONE SICILIANA

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dal sig. Roberto Fossati avverso il provvedimento di autorizzazione paesaggistica prot. n. 5477 del 21.7.2011 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Messina nella parte in cui limita la realizzazione della cantina al perimetro del piano interrato, consente la realizzazione di un solo terrazzo coperto e vieta la realizzazione delle bocche di lupo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso pervenuto, con atto spedito il 13.05.2016, dal Sig. Salvatore Coletta, residente ad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento prot. n. 4226 del 22.3.2016, notificatogli il 21.4.2016, con cui la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Siracusa ha accertato la compatibilità paesaggistica dell'abuso realizzato dallo stesso ricorrente, subordinando il pagamento dello stesso al pagamento della sanzione pecuniaria.

Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 17 ottobre 2016

IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Pennino

f.to